ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambientale
e Benessere degli Animali – Aziende agricole

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale
26 GIU 2019
N. RC/ 19719

Dipartimento Tutela Ambientale
21 GIU. 2019
Prot. QL 48295

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 115 del 26 GIU. 2019

LA SINDACA

Oggetto: Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche qualora la temperatura risulti pari o superiore ai trenta (30) gradi centigradi. Anno 2019.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TUTELA AMBIENTALE

DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE
E BENESSERE DEGLI ANIMALI
AZIENDE AGRICOLE
IL DIRETTORE MARCELLO VISCA

VISTO
IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

che l'art. 13 del Trattato della U.E., siglato a Lisbona il 13/12/2007, riconosce gli animali quali esseri senzienti pertanto gli equidi devono essere impiegati nelle attività utili all'uomo nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

che nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.275 del 24 ottobre 2005 è stato approvato il Regolamento sulla tutela degli animali;

che il citato Regolamento al Titolo VI – Cavalli, comma 1 dell'art. 43 - stabilisce che: "*Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo*" e, a tutela dell'animale, all'art. 46 ne impone limitazioni all'uso: "*I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente (comma 1)*"...omissis... "*Dall'1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00 (comma 3)*";

che le esigenze di tutela del benessere degli animali, costituenti un riferimento costante per Roma Capitale, hanno trovato riconoscimento anche nel Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi non di linea, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell'8/9 novembre 2011, laddove, per le vetture pubbliche da piazza a trazione animale, all'art. 46 dispone l'obbligo per i titolari di licenza di svolgere l'attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35 gradi centigradi, considerata la sensibilità degli equidi alle temperature elevate.

CONSIDERATO

che a causa dei cambiamenti climatici le ondate di calore di carattere eccezionale negli anni recenti si sono ripetute con più frequenza;

che il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è particolarmente sensibile alle temperature elevate e, se ricorrono condizioni di elevata Umidità Relativa e di scarsa ventilazione, come frequentemente si verificano in ambiente urbano, lo stesso può incorrere nel cosiddetto "colpo di calore": condizione patologica, con innalzamento della temperatura corporea sino ad oltre 42°, che può determinare gravi conseguenze sino alla morte dell'animale;

che l'inquinamento atmosferico, dovuto alla concentrazione di polveri sottili soprattutto in ambito urbano trafficato, dove il cavallo lavora, è estremamente dannoso per l'animale che risulta soggetto a maggiori rischi di patologie dell'apparato respiratorio;

che le condizioni di benessere e salute degli equidi devono essere assicurate durante tutte le manifestazioni e le attività pubbliche o aperte al pubblico che si svolgono nel territorio di Roma Capitale;

che i rischi di danni alla salute per gli equidi impiegati nelle attività sportive agonistiche possono essere ridotti nel caso in cui, a seguito delle performance sportive, gli animali siano adeguatamente governati e ricoverati in ambiente adeguato.

RITENUTO

Che in presenza di particolari condizioni metereologiche sia necessario, in deroga alle citate disposizioni regolamentari, al fine di tutelare la salute degli equidi, prevedere il divieto di circolazione degli stessi;

che in dette giornate, e precisamente durante il periodo di blocco prolungato nel tempo della circolazione, agli equidi impiegati dovranno essere garantiti comunque, adeguata movimentazione ed esercizio fisico per evitare ogni eventuale rischio per la salute derivante dalla forzata inattività, tenuto conto delle esigenze etologiche specifiche e delle caratteristiche delle razze impiegate;

che durante tale movimentazione, i vetturini e/o titolari delle licenze e i detentori degli animali, al fine di assicurare loro un adeguato esercizio, non dovranno utilizzare le ordinarie vetture da traino come le botticelle ed i carretti per il trasporto di persone;

che nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità, gli equidi dovranno essere adeguatamente governati e ricoverati in ambiente fresco ed areato.

ATTESO

che sussiste, conseguentemente, l'esigenza di prevedere, nelle more di una modifica delle predette discipline regolamentari, una maggiore tutela sia degli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche e private, che di quelli impiegati nelle attività ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute derivanti da temperature particolarmente elevate;

che detta disciplina, in coerenza con i principi generali consolidati dalla giurisprudenza in materia di ordinanze *extra ordinem*, riveste i caratteri della contingibilità e dell'urgenza dettate dal carattere eccezionale delle ondate di calore che possono verificarsi, nel periodo estivo, sul territorio di Roma Capitale, così come avvenuto anche negli anni precedenti.

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

Visto l'articolo 2, comma 12, dello Statuto che fissa tra i compiti del Comune di Roma *"la tutela degli animali* e *favorisce la condizione di coesistenza fra le diverse specie esistenti';*

Visto l'art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;

Visto il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;

Visto il Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell'8 - 9 novembre 2011;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE

- nelle more della modifica delle predette discipline regolamentari, il divieto di circolazione, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2019, per le vetture pubbliche a trazione animale e di ogni attività di trazione o trasporto con equidi qualora la temperatura risulti pari o superiore ai trenta (30) gradi centigradi, sulla base dei dati relativi alla temperatura in atto, pubblicati dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia dell'Aeronautica Militare Italiana con riferimento alla stazione di Roma Urbe e reperibili mediante collegamento telematico al sito istituzionale www.meteoam.it;

- nel periodo di blocco della circolazione, l'obbligo di garantire ai cavalli impiegati nella trazione pubblica idonea movimentazione, al fine di tutelare il benessere fisiologico degli equidi medesimi, secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria, mediante attività di traino di calessini omologati con il solo vetturino senza ulteriori passeggeri, per non più di 30 minuti consecutivi, nelle aree verdi urbane, nelle prime ore del mattino e nelle ultime della sera;

- per gli equidi impiegati nelle manifestazioni ludiche e negli eventi sportivi-agonistici, l'obbligo, dopo la performance, di governarli immediatamente e ricoverarli in ambiente fresco ed areato.

Per le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs.267/2000 e le misure repressive di cui all'art.47 del vigente Regolamento per la disciplina degli autoservizi non di linea.

La presente ordinanza, nelle more della modifica della disciplina regolamentare in materia, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio *on line* di Roma Capitale assicurandone la più ampia pubblicità alla cittadinanza ed alle associazioni di categoria direttamente interessate anche attraverso il sito internet di **ROMA CAPITALE**.

La Protezione Civile di Roma Capitale provvede alla trasmissione agli interessati tramite mail dei bollettini "ondate di calore" previsti dal *"Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione* e *di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione"* e diramati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Il Corpo della Polizia Locale Roma Capitale deve porre in essere ogni conseguente attività d'istituto.

Sono deputate all'attività di controllo anche le Guardie Zoofile in possesso di decreto prefettizio di nomina.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante il "Codice del Processo Amministrativo.

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI